

REPUBBLICA ITALINA
In nome del Popolo Italiano
II CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Registro Ordinanza: 5410/2000

Registro Generale: 8618/2000

Sezione IV

Composto dai Signori:

- Pres. Walter Catalozzi
- Cons. Klaus Dubis
- Cons. Pietro Falcone
- Cons. Cesare Lamberti
- Cons. Filoreto D'Agostino Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2000.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto l'appello proposto da:

MINISTERO DELLA SANITA'

Rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO con domicilio in Roma Via dei portoghesi 12

contro

(...omissis)

Rappresentati e difesi dagli avv.ti (...omissis);

per l'annullamento dell'ordinanza del T.R.G.A. – SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 187/2000, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONE ODONTOIATRA;

Visti gli atti e documenti presentati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda incidentale di sospensione (Ricorso numero 8618/2000) della esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

(...omissis)

Udito il relatore (...omissis)

udito altresì per le parti l'Avvocato dello Stato (...omissis);

Ritenuto che:

i ricorrenti hanno tutti superato nel periodo 1966-1975 l'esame statale per dentisti presso l'Istituto didattico per dentisti di Vienna, conseguendo la relativa abilitazione professionale;

ai sensi del primo comma dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118: "I cittadini residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano che hanno conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista entro il 30 aprile 1964 e siano stati abilitati all'esercizio della professione di dentista ai sensi dell'ordinamento vigente in detti Stati, possono chieder il riconoscimento del titolo e l'autorizzazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria limitatamente al territorio della provincia di Bolzano";

il termine del 30 aprile 1964 è stato differito al 31 dicembre 1975 dall'art. 1, comma 22, L. 14 gennaio 1999, n. 4;

la richiesta di riconoscimento dei ricorrenti al Ministero della Sanità è stata limitata all'esercizio della professione di odontoiatra e protesi dentaria limitatamente al territorio della provincia di Bolzano;

non assumono rilievo, quanto meno a un primo sommario esame, le deduzioni dell'Amministrazione appellante relative al riconoscimento generale del titolo di dentista rilasciato dalla Repubblica austriaca ai sensi delle direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE, atteso che il problema della disapplicazione della normativa nazionale per presunto contrasto con la direttiva comunitaria non si pone, giusta l'evidente specialità della disposizione (art.31 della legge 118/1972) e la sua altrettanto speciale efficacia territoriale, correlata all'esigenza di sanare situazioni venutesi a creare in un contesto sociale e culturale caratterizzato dal bilinguismo e da peculiari tradizioni locali;

a un primo sommario esame, sembra plausibile l'accoglimento del primo motivo del ricorso, come peraltro rilevato anche dal Giudice di prime cure;

il mancato riconoscimento da parte dell'Amministrazione sanitari dei predetti titoli comporta un gravissimo pregiudizio ai ricorrenti, inabilitati ad esercitare in un ambito territoriale, delimitato da una specifica norma di legge, la loro attività professionale, per la quale hanno ottenuto da oltre venticinque anni il titolo abilitante;

visti il comma settimo dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come sostituito dall'articolo 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

visto il comma undicesimo dell'art.21 suindicato;

P.Q.M.

Respinge l'appello (ricorso 200008618).

Condanna l'Amministrazione della sanità alle spese della presente fase cautelare che liquida in Lire 2.000.000 (dicasi duemilioni) a favore degli appellati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 24 ottobre 2000

f.to IL PRESIDENTE